

Codice A1703A

D.D. 30 marzo 2016, n. 189

**Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.**

Premesso che:

la Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali;

inoltre, in particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi fitosanitari regionali:
  - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
  - lettera h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
  - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

La Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Considerato che gli adulti dell'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*) attaccano molte specie vegetali, sia coltivate che spontanee e che le larve, che si sviluppano nel terreno, sono

invece particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli; inoltre, gli adulti dell'insetto volano da giugno a settembre e ovidepongono nel terreno dove le larve restano fino alla stagione successiva e i siti di ovideposizione privilegiata sono i prati pascoli irrigui e i prati in genere.

Dato atto che:

la D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 "D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Esiti del piano di monitoraggio 2015 e aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte" ha aggiornato le zone di presenza dell'organismo nocivo nel territorio piemontese.

Le zone delimitate comprendono:

- zona infestata: l'intero territorio comunale dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, e Pombia;

- zona cuscinetto: il territorio regionale ricadente in un raggio di 3 chilometri attorno alla zona infestata. In zona tampone ricadono in parte i seguenti comuni: Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignana, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Momo, Novara, Romentino, San Pietro Mosezzo, Suno, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia.

Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha predisposto una bozza di Decreto, approvata in via definitiva in data 24 febbraio 2016 nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale (istituito ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 214/2005), "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana" al fine di definire le misure obbligatorie di intervento e in data 3 marzo 2016 è stato reso il parere favorevole nella Conferenza Stato-Regioni.

Il Decreto "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana" in via di emanazione, prevede:

- all'art. 10 "Misure per il contenimento delle popolazioni larvali", comma 4, che la movimentazione di terra prelevata dalla zona infestata è consentita previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

- all'art. 11 "Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni", comma 2 che i Servizi fitosanitari regionali verifichino l'effettuazione delle misure di lotta e prescrivano, ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 19 agosto 2005, n. 214, ogni ulteriore misura fitosanitaria ritenuta necessaria per il contenimento di *Popillia japonica*.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha convocato, con nota prot. n. 7537 del 2 marzo 2016, un incontro per il 15 marzo 2016 con i comuni dell'area delimitata al fine di confrontarsi in merito al problema della diffusione passiva di *Popillia japonica*.

Nel corso dell'incontro è emersa l'esigenza da parte dei Comuni presenti (Bellinzago Novarese, Cameri, Mezzomerico, Momo, Oleggio) di definire misure specifiche per la movimentazione terra nei comuni della zona infestata in quanto nei terreni con cotico erboso può essere presente il rischio di presenza, nei primi 30 cm di terreno, di larve di *Popillia japonica*.

Preso atto che:

- le opere di movimento terra da scavo all'interno dei comuni della zona infestata possono avvenire senza limitazioni salvo il rispetto delle norme specifiche;
- per le opere di movimento terra da scavo relativi a terreni che vengono trasportati fuori dalla zona infestata, salvo il rispetto delle norme specifiche, occorre effettuare lo scotico dei primi 30 cm di terreno che sono quelli in cui possono essere presenti le larve di *Popillia japonica*.

Ritenuto necessario che gli Uffici tecnici dei Comuni e dell'amministrazione provinciale di Novara che autorizzano, ai sensi del D.M. 161/2012, art. 42 e 41-bis della L. 98/2013, movimenti di terre da scavo con esclusione dei materiali ghiaiosi o pietrosi, nella zona infestata:

- riportino negli atti autorizzativi emessi per i richiedenti che intendono effettuare opere di movimento terra da scavo: *Misure obbligatorie di contenimento dell'organismo nocivo Popillia japonica ai sensi della D.D. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_: occorre effettuare lo scotico dei primi 30 cm di terreno e il terreno di risulta di tale scotico deve essere mantenuto in loco fino al periodo di completo sfarfallamento dell'insetto (luglio dell'anno successivo); se viene ricoperto con telo pacciamante, trascorso il periodo sopra indicato, può essere movimentato anche al di fuori dalla zona infestata, senza la copertura pacciamante può essere movimentato solo all'interno di questa. Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici effettuerà controlli a campione di verifica del rispetto di tali prescrizioni;*
- comunichino al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'elenco delle aziende autorizzate al fine di effettuare controlli a campione di verifica del rispetto di tali prescrizioni.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 12, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;  
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

#### *determina*

- 1) le opere di movimento terra da scavo all'interno dei comuni della zona infestata possono avvenire senza limitazioni salvo il rispetto delle norme specifiche;
- 2) per le opere di movimento terra da scavo relative a terreni che vengono trasportati fuori dalla zona infestata, salvo il rispetto delle norme specifiche, occorre effettuare lo scotico dei primi 30 cm di terreno che sono quelli in cui possono essere presenti le larve di *Popillia japonica*;
- 3) negli atti autorizzativi emessi dagli Uffici tecnici dei Comuni e dell'amministrazione provinciale di Novara che autorizzano, ai sensi del D.M. 161/2012, art. 42 e 41-bis della L. 98/2013, movimenti di terre da scavo con esclusione dei materiali ghiaiosi o pietrosi, nella zona infestata deve essere riportata la seguente prescrizione: *Misure obbligatorie di contenimento dell'organismo nocivo Popillia japonica ai sensi della D.D. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_: occorre effettuare lo scotico dei primi 30 cm di terreno e il terreno di risulta di tale scotico deve essere mantenuto in loco fino al periodo di completo sfarfallamento dell'insetto (luglio dell'anno successivo); se viene ricoperto con telo pacciamante, trascorso il periodo sopra indicato, può essere movimentato anche al di fuori dalla zona infestata, senza la copertura pacciamante può essere movimentato solo all'interno di questa. Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici effettuerà controlli a campione di verifica del rispetto di tali prescrizioni;*

4) gli Uffici tecnici dei Comuni ricadenti nella zona infestata comunicano al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'elenco delle aziende autorizzate al fine di effettuare controlli a campione di verifica del rispetto di tali prescrizioni.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12, del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore  
- Dott. P. Mauro GIACHINO -